



comune di trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
www.comune.trieste.it  
partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI  
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI

### **Determinazione n. 60 / 2017 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI**

Prot. corr. N OP 2015 81/4-2017/16133

CUP: *F94H17000980004*

CIG: 7250958FD1

OGGETTO: Codice opera n° 15081 "Scuole secondarie: Manutenzioni straordinarie anno 2017" - Spesa complessiva di Euro 300.000,00 - Modifica del capitolato di gara.

#### **LA DIRIGENTE DI SERVIZIO**

Premesso che con deliberazione giuntale 520 dd. 23 OTTOBRE 2017 immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto di accordo quadro – Scuole secondarie: Manutenzioni straordinarie anno 2017 - prevedente la spesa complessiva di Euro 300.000,00 e con determinazione dirigenziale n. 2802/2017 esecutiva il 20.11.2017 è stato disposto di procedere all'aggiudicazione dell'appalto e alla realizzazione degli interventi previsti ricorrendo ad una procedura negoziata sulla base del criterio del prezzo più basso;

considerato che è emerso che la previsione contenuta all'art. 11, punto 39, del Capitolato d'Appalto avente ad oggetto gli oneri della guardiania del cantiere a carico dell'appaltatore che così recita testualmente:

"La guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore giornaliere, ai sensi dell'articolo 22 della L. 13.9.1982, n. 646. La custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata. La violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da Euro 51,65 ad Euro 516,46"

se intesa nella sua formulazione letterale comporterebbe la necessità di una presenza continuativa h 24 di personale in possesso della qualifica di guardia particolare giurata con un rilevante costo economico posto in carico all'impresa concorrente;

considerato che il testo letterale dell'art. 22 della L. 13.9.1982, n. 646 è il seguente: "L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. In caso di inosservanza della disposizione che precede, l'appaltatore e il direttore dei lavori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila ad un milione"

rilevato che tale norma prevede come solo eventuale la custodia da parte di personale con la qualifica di guardia particolare giurata e non richiede un obbligo di presenza continuativa in cantiere da parte del medesimo;

ricordato altresì che tale attività di sorveglianza è ricompresa all'interno dei più generali obblighi di custodia del cantiere e di buona conservazione delle opere che, in base ai principi civilistici, rimane nell'esclusiva responsabilità dell'appaltatore fino all'emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

visto che nell'intenzione della stazione appaltante non era richiesta l'effettiva presenza continuativa di personale con la suddetta specifica qualifica, ma che il contenuto letterale dell'art. 11, punto 39, del Capitolato d'Appalto, con l'utilizzo di tale espressione, potrebbe giustificare l'interpretazione in tal senso;

ritenuto quindi necessario provvedere alla sostituzione dell'art. 11, punto 39, del Capitolato d'Appalto, come sopra riportato, con la seguente formulazione:

"La custodia dell'area di cantiere e la buona conservazione delle opere, fino all'emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per l'eventuale servizio di guardiania, l'appaltatore dovrà utilizzare personale provvisto della qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi dell'art. 22 della L. 13.9.1982, n. 646, con le modalità e le tempistiche rimesse alla sua discrezionale valutazione";

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

#### DETERMINA

1. di provvedere, per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono interamente qui riportate, alla sostituzione dell'art. 11, punto 39, del Capitolato d'Appalto attualmente così formulato:

"La guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore giornaliere, ai sensi dell'articolo 22 della L. 13.9.1982, n. 646. La custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata. La violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da Euro 51,65 ad Euro 516,46"

con il seguente testo:

"La custodia dell'area di cantiere e la buona conservazione delle opere, fino

all'emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per l'eventuale servizio di guardiania, l'appaltatore dovrà utilizzare personale provvisto della qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi dell'art. 22 della L. 13.9.1982, n. 646, con le modalità e le tempistiche rimesse alla sua discrezionale valutazione”.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO  
dott.arch. Marina Cassin

*Trieste, vedi data firma digitale*

*Documento sottoscritto con firma digitale  
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CASSIN MARINA

CODICE FISCALE: CSSMRN56A52B160C

DATA FIRMA: 21/11/2017 11:34:34

IMPRONTA: 32EFFCAF7DB23DCA0B7D91D405AEFCEDAC6046E4270DF9052C832AF73D86EB9  
DAC6046E4270DF9052C832AF73D86EB99EFDE0B080EC413B0896DB8B9B1A5594  
9EFDE0B080EC413B0896DB8B9B1A559477C86A6F41A64C1A089E92120878B5B3  
77C86A6F41A64C1A089E92120878B5B35DFC0324E6D2888FF2EB197399F6AB53